

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0016059 - 02/12/2015 USCITA

Allegati: 0

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 2 DIC. 2015

Spett. le Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze Viale Spartaco Lavagnini, 42 50129 - Firenze

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 259/2015 - art. 7, comma 6, nuovo Regolamento disciplinare territoriale

Con riferimento al Vostro quesito del 27.10.2015 (prot. CNDCEC n. 14574 del 30/10/2015) in relazione all'art. 7, comma 6, del nuovo Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015, si osserva quanto seque.

Quanto al punto 1) del quesito, con cui si chiede se, oltre all'interessato ed al difensore nominato, l'interessato possa delegare altro soggetto a prendere visione degli atti che lo riguardano, la risposta è di segno affermativo, purché il designato per l'accesso sia munito di apposita delega conferitagli dall'interessato.

Con riguardo alla domanda di cui al punto 2) del quesito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) della L. 241/90 e successive modifiche "Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", pertanto, ove l'interessato ne faccia richiesta, oltre alla presa visione dei documenti che lo riguardano, può certamente essere consentita altresì l'estrazione di copia degli stessi.

In merito al punto 3), si precisa che è facoltà del Consiglio o del Collegio di Disciplina allegare all'invito rivolto al professionista copia degli atti che lo riguardano, quale ad esempio l'esposto presentato a proprio carico, inviandoli a mezzo pec o raccomandata in alternativa alla possibilità di prenderne visione (ed eventualmente estrarne copia) presso la sede del Consiglio o del Collegio di Disciplina.

In relazione al punto 4) del quesito, si rappresenta che, in alternativa alla possibilità di visionare gli atti presso la sede del Consiglio o del Collegio di Disciplina, è sempre preferibile adottare la modalità di trasmissione di documenti riservati con lo strumento della pec o della raccomandata a/r per avere la certezza dell'avvenuta ricezione in capo al destinatario.

Infine, atteso che il diritto di accesso si effettua sui documenti detenuti dall'amministrazione procedente, si precisa che sarà cura del Consiglio o del Collegio di Disciplina agire in modo da permettere al professionista interessato di avere piena contezza degli "atti che lo riguardano", consentendogli – si ripete – di visionare i documenti e di estrarne copia a richiesta.

Con i migliori saluti

Francesca (Maione